



Recommendation of the Committee of Ministers to member States on countering education fraud

Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur la lutte contre la fraude dans l'éducation

Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati Membri per il contrasto alla frode in ambito educativo

*Source - Council of Europe July 2022, original English and French versions
© Luca Lantero, Director General of CIMEA, October 2023, Italian translation*

Text originated by the Council of Europe. This translation into a non-official language is published by arrangement with the Council of Europe, but under the sole responsibility of the translator/publisher

*Source - Conseil de l'Europe juillet 2022, versions originales en anglais et français
© Luca Lantero, Directeur général de CIMEA, octobre 2023, traduction en italien*

Le texte original provient du Conseil de l'Europe. Cette traduction en une langue non-officielle est réalisée avec l'accord du Conseil de l'Europe mais sous l'unique responsabilité du traducteur/éditeur.

Raccomandazione CM/Rec(2022)18 del Comitato dei Ministri degli Stati Membri per il contrasto alla frode in ambito educativo

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 13 luglio 2022 al 1440° incontro dei Delegati dei Ministri)

Preambolo

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'Art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa (STE n.1),

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore coesione tra i suoi Membri, e che tale obiettivo può essere raggiunto in particolare modo attraverso un'azione comune in ambito di educazione e cultura;

Considerando che il contrasto alla frode e la promozione dell'etica, della trasparenza e dell'integrità in ambito educativo sono di responsabilità delle autorità pubbliche;

Viste:

- la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (STE n. 5) e il suo Protocollo (STE n. 9), in particolare l'articolo 2 sul diritto all'istruzione;
- la Convenzione culturale europea (STE n. 18);
- la Carta Sociale Europea (riveduta) (STE n. 163);
- la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella Regione Europea (STE n. 165, Convenzione di Lisbona);
- la Dichiarazione finale della ventiquattresima Sessione della Conferenza Permanente dei Ministri dell'Istruzione del Consiglio d'Europa, tenuta a Helsinki il 26 e 27 aprile 2013;
- la Raccomandazione [CM/Rec\(2007\)6](#) del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulla responsabilità pubblica per la formazione superiore e la ricerca;
- la Raccomandazione [CM/Rec\(2012\)7](#) del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulla responsabilità delle autorità pubbliche per la libertà accademica e l'autonomia istituzionale;
- la Raccomandazione [CM/Rec\(2012\)13](#) del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulla garanzia della qualità dell'istruzione, e sulla considerazione di etica, trasparenza e integrità come precondizioni per assicurare la qualità in ambito educativo;
- la Raccomandazione [CM/Rec\(2019\)9](#) del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulla promozione di una cultura dell'etica nelle professioni dell'insegnamento;
- le Linee Guida sull'Offerta di qualità nella formazione superiore transnazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE) (2005);
- il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite (1966);
- la Raccomandazione [CM/Rec\(2014\)7](#) del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sulla protezione del segnalatore di illeciti (*whistleblower*) e la Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare 2162 (2019) "Migliorare la tutela del segnalatore di illeciti (*whistleblower*) in tutta Europa", così come la risposta a questa Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Tenendo presente lo sviluppo del settore dell'istruzione e la comparsa di nuove forme di qualifiche, incluse le certificazioni offerte da istituzioni della formazione superiore, istituzioni di formazione professionale o da altri soggetti e dall'industria;

Considerando che gli Stati Membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dei propri sistemi educativi, in conformità con la legislazione nazionale, le regolamentazioni, le competenze, le prassi e gli accordi internazionali;

Considerando che la frode in ambito educativo è sempre esistita, ma che lo sviluppo di nuove tecnologie ha agevolato la proliferazione di tale fenomeno;

Considerando che tali tecnologie possono anche essere utilizzate per contrastare la frode e per promuovere l'etica, la trasparenza e l'integrità in ambito educativo;

Considerando che la frode in ambito educativo è una minaccia:

- al diritto alla qualità dell'istruzione a livello nazionale e internazionale e alle pari opportunità per l'apprendimento e la protezione di tutti i cittadini;
- alla fiducia riposta nella qualità, nell'equità e nella professionalità dei sistemi educativi e nelle istituzioni di ogni Stato Membro, così come nella trasparenza, valutazione della qualità, mobilità internazionale degli studenti e opportunità di impiego;
- all'economia di ogni Stato Membro;
- alla credibilità delle professioni regolamentate, incluso il settore medico, così come del pubblico impiego di ogni Stato Membro;
- alla reputazione internazionale di ogni Stato Membro e alla fiducia riposta nel proprio sistema democratico, nella sicurezza nazionale e pubblica, così come nei meccanismi del mutuo riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche;

Convinti della necessità di poter giungere a livello europeo ad una risposta e a delle soluzioni a tale fenomeno;

Convinti della necessità di mettere in atto uno strumento internazionale comprensivo in riferimento alla lotta alla frode in ambito educativo e alla promozione dell'etica, della trasparenza e dell'integrità,

1. Raccomanda che i Governi degli Stati Membri, in conformità con le definizioni e le azioni descritte nell'appendice e rispettando i propri assetti costituzionali, i contesti locali e nazionali, e i sistemi educativi:
 - i. sviluppino, promuovano e incoraggino efficacemente la qualità in ambito educativo, eliminando sul proprio territorio, e per quanto possibile a livello transnazionale, i comportamenti e le attività che contribuiscono alla frode in tale settore;
 - ii. prendano le misure necessarie al fine di tutelare alunni, studenti, ricercatori e tutto il personale ad ogni livello in ambito educativo da organizzazioni e individui coinvolti nel commercio e nella promozione di servizi educativi che costituiscano una frode attraverso l'uso di internet, *social media*, pubblicità e altri mezzi della comunicazione;
 - iii. diano supporto all'implementazione di misure preventive e cautelari da parte delle istituzioni della formazione e dei portatori di interessi operanti in ambito educativo e occupazionale, così come supportino una cultura di pari opportunità a tutti i livelli e in tutti i settori di istruzione e formazione e nella transizione tra questi ultimi;

- iv. tengano monitorati i più recenti sviluppi tecnologici da collegarsi agli elenchi delle attività che costituiscono frode in ambito educativo;
 - v. facilitino la cooperazione internazionale e l'apprendimento tra pari in tale settore attraverso la piattaforma ETINED (*Ethics, Transparency and Integrity in Education*) del Consiglio d'Europa;
 - vi. assicurino che la presente Raccomandazione sia tradotta nelle lingue ufficiali dei loro rispettivi Paesi e riceva ampia diffusione.
2. Si impegnino a monitorare lo stato di attuazione di tale Raccomandazione cinque anni dopo la data della sua adozione.

Appendice alla Raccomandazione [CM/Rec\(2022\)18](#)

1. Scopo e finalità

La presente Raccomandazione ha lo scopo di assistere gli Stati Membri nel contrastare la frode in ambito educativo e di promuovere e sostenere l'etica, la trasparenza e l'integrità, al fine di supportarli nel garantire il diritto all'istruzione per tutti gli studenti.

Tutte le misure riportate nella presente Raccomandazione sono da applicarsi all'accesso all'istruzione ad ogni suo livello e forma, a partire da quella prescolare fino alla formazione superiore, compresa la formazione professionale e l'apprendimento sul posto di lavoro, l'apprendimento permanente e l'apprendimento degli adulti, fornita da tutti gli istituti di istruzione e formazione, siano essi pubblici, privati, a scopo di lucro o senza scopo di lucro, fondazioni, o qualsiasi altra forma riconosciuta in tali ambiti.

La Raccomandazione sottolinea la responsabilità delle autorità pubbliche e/o degli organismi professionali, delle organizzazioni private e del mondo dell'impresa, di perseguire i principi di etica, trasparenza e integrità in ambito educativo e di contrastare le relative frodi.

2. Definizioni

Ai fini del presente testo, i principali termini relativi alla frode in ambito di educazione sono elencati di seguito.

I "Codici etici" sono espressione di valori e principi morali ed etici che servono a sviluppare e mantenere l'etica del processo educativo a tutti i livelli e per tutti gli aspetti. Essendo basati sui valori fondamentali del Consiglio d'Europa, mirano a promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto e riflettono un impegno forte ed efficace in termini di equità, giustizia e inclusione in ambito educativo.

I "Principi ETINED" sono quei principi e valori sviluppati dalla Piattaforma del Consiglio d'Europa sull'Etica, la Trasparenza e l'Integrità (ETINED) in conformità con il proprio mandato, basati sul concetto per cui sarà possibile raggiungere una istruzione di qualità e affrontare la frode in ambito educativo in modo efficace, solo se tutti i settori rilevanti della società aderiranno pienamente a una serie di principi etici fondamentali, sia nella vita pubblica, sia in quella professionale, facendo affidamento su norme e strutture legali. Il mandato ETINED mira a sviluppare e a sostenere una cultura di democrazia e di partecipazione basata sui principi di etica, trasparenza e integrità in ambito educativo.

Per "frode in ambito educativo" si intende un comportamento o una azione che si svolge in ambito di educazione avente il fine di ingannare e/o ottenere un vantaggio scorretto. Comprende: (i) le attività riferite alle fabbriche di titoli, a quelle di accreditamento, di visti, di saggi e di banche di saggi, come di seguito definite; (ii) l'impersonificazione di un regolare studente iscritto al fine di svolgere in

sua vece in tutto o in parte qualsiasi tipo di verifica dei risultati o valutazione richiesti all'interno di un programma di studi; (iii) l'uso illegale o irregolare di documenti autentici; (iv) il plagio; (v) la produzione o l'utilizzo di documenti falsificati, copiati o contraffatti; e (vi) l'offerta di qualifiche non riconosciute o non accreditate perseguendo intenzioni fraudolente.

I "fornitori di servizi educativi fraudolenti" includono fabbriche di accreditamento, le fabbriche di titoli, saggi, banche di saggi e fabbriche di visti, organizzati sia in maniera autonoma, sia come parte di realtà più complesse e strutturate.

Per "fabbrica di accreditamento" si intende una istituzione o una organizzazione (strutturata in qualsiasi forma giuridica) che non sia riconosciuta dalle autorità nazionali competenti e autorizzata dalla legge di uno Stato Membro a fornire accreditamenti di programmi di studio e/o certificazioni e che intenda trarre in inganno datori di lavoro, studenti e/o il pubblico.

Una "fabbrica di titoli" (nota anche come "fabbrica di diplomi") è un'istituzione o un'organizzazione non riconosciuta dalle autorità nazionali o dalle organizzazioni competenti quale istituzione accreditata o autorizzata dalla legge di uno Stato Membro ad accreditare corsi e programmi di studio, e che si arroga il diritto di conferire titoli o qualifiche mediante false dichiarazioni.

Una "fabbrica di saggi" (altrimenti indicata come "fornitore di servizi di *contract cheating*") si identifica in una organizzazione o in un singolo individuo, di solito operanti online, che stipulano contratti con studenti o loro rappresentanti per completare, in tutto o in parte, una o più esercitazioni e compiti (compresi i compiti assegnati agli studenti come saggi, progetti, tesi e tesi di dottorato) a scopo di lucro, indipendentemente dal fatto che il contenuto sia soggetto o meno a plagio, costituendo una forma di condotta accademica scorretta. Per poter meglio chiarire, una fabbrica di saggi non include quei fornitori di servizi di tutoraggio privato che operano legalmente nell'ambito di una determinata legislazione o di regolamenti nazionali.

Una "banca di saggi" si identifica in una organizzazione o in un singolo individuo presso cui gli studenti possano acquistare saggi già scritti su argomenti rilevanti per i loro studi.

Una "fabbrica di visti" è un'istituzione o un'organizzazione (strutturata in qualsiasi forma giuridica) non riconosciuta dalle autorità competenti nazionali e non autorizzata dalla legge di alcuno Stato Membro come istituto di formazione, la quale si presenta in maniera fraudolenta come istituzione ufficiale, con l'obiettivo di aggirare le leggi sull'immigrazione supportando le domande di visto o collegate all'ottenimento di altri permessi che consentono agli studenti di soggiornare, studiare, lavorare o accedere a fondi pubblici in un determinato Stato Membro o in un gruppo di Stati Membri (come l'area Schengen) avente un regime di visti comune.

I "portatori di interesse in ambito educativo" sono insegnanti, personale accademico della formazione superiore e di istruzione post-secondaria, alunni e studenti afferenti a tutti i livelli di istruzione e formazione, genitori, tutori o coloro ai quali è affidata la tutela di alunni e studenti, datori di lavoro, dirigenti e funzionari all'interno del sistema educativo e in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in ambito di processi di apprendimento formale e/o informale, rappresentanti delle conferenze dei dirigenti/presidi/rettori delle istituzioni e di organismi simili, funzionari pubblici nel settore, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti politici e più in generale della società civile.

Per "plagio" si intende l'utilizzo di opere, idee, contenuti, strutture o immagini senza darne il giusto merito o il riconoscimento a chi lo ha prodotto, in particolare laddove ci si aspetti l'originalità del contenuto. Il termine "plagiato" si applica alle idee, ai contenuti, alle strutture o alle immagini menzionate.

Il termine "qualifiche" comprende tutte le forme di certificazione rilasciate da una autorità competente che attestino l'avvenuto completamento di un programma formativo: sono compresi i certificati rilasciati da fornitori di servizi educativi, organizzazioni e associazioni professionali e di impiego.

Questo termine copre anche nuove forme di certificazione che potrebbero essere sviluppate in futuro.

Tenendo conto che la tecnologia risulta essere in continua evoluzione, l'elenco dei termini e delle definizioni relative alla frode in ambito educativo non risulta essere esaustivo e dovrebbe essere soggetto a revisione periodica.

3. Sensibilizzazione e informazione

Gli Stati Membri dovrebbero garantire la promozione dei principi ETINED in modo sistematico da parte di tutte le istituzioni della formazione e da parte di tutti i portatori di interesse in ambito educativo, e che i sistemi educativi identifichino medesimi standard di qualità ed etica riferiti a tutte le istituzioni, indipendentemente dalla loro natura formale all'interno dei sistemi educativi nazionali. Tale scopo andrebbe perseguito tramite l'adozione di misure appropriate al fine di fornire informazioni e per sensibilizzare gli interventi collegati alla prevenzione delle frodi nel settore educativo, collegando, sia in ambito teorico che pratico, la valutazione della qualità e gli altri meccanismi regolatori appropriati, al fine di promuovere l'etica, la trasparenza e l'integrità in ambito educativo a tutti i livelli, in conformità con la legislazione nazionale.

Gli Stati Membri dovrebbero fornire linee guida riferite alla modalità di prevenzione delle frodi nel settore educativo, promuovendo l'etica, la trasparenza e l'integrità in riferimento a tutte le istituzioni della formazione, ai loro alunni e studenti - e ai rispettivi rappresentanti - a tutti i livelli, nonché alle organizzazioni professionali e ad altri portatori di interesse in ambito di istruzione e formazione.

4. Formazione

Gli Stati Membri dovrebbero adottare misure utili al fine di garantire l'erogazione di una adeguata formazione, su base continua, sulla prevenzione alla frode in ambito educativo e sulla promozione dell'etica, della trasparenza e dell'integrità per tutti i professionisti operanti nei settori educativi, per quelli che si occupano dell'inserimento nel mondo del lavoro e dell'occupazione.

5. Plagio e uso di documenti e contenuti plagiati

Per contrastare il plagio e l'uso di contenuti plagiati, gli studenti, i ricercatori e tutto il personale dovrebbero essere supportati dalle istituzioni di formazione nello sviluppo di competenze appropriate collegate al pensiero critico, alla scrittura accademica e di ricerca, secondo le differenti fasi di apprendimento nei sistemi educativi di ciascuno Stato Membro, così da garantire una maggior consapevolezza e una conseguente protezione riferita alla frode in ambito educativo. Tutti i curricula, a prescindere da una previsione normativa in tal senso, dovrebbero porre una maggiore enfasi al fine di incrementare la fiducia degli studenti nelle proprie abilità accademiche, accrescendo gli ambiti di prevenzione di quelle attività che costituiscono elementi di frode in ambito educativo.

Gli Stati Membri dovrebbero adottare misure all'interno dei propri quadri legislativi nazionali al fine di garantire, in quanto ragionevolmente possibile, che le istituzioni della formazione vietino ed eliminino, attraverso una propria regolamentazione interna, la frode in ambito educativo, la quale si concretizza attraverso il plagio e l'uso improprio di materiali plagiati, falsificati o non verificabili, oltre alle procedure di nomina e promozione del personale accademico, degli insegnanti e di altri professionisti nel settore educativo.

Gli Stati Membri dovrebbero adottare misure, sia a livello nazionale sia istituzionale, per introdurre e sviluppare soluzioni tecniche per l'identificazione delle frodi in ambito educativo, tenendo presente la crescente offerta di opportunità di apprendimento e di valutazione svolte a distanza.

6. Pubblicità e promozione della frode in ambito educativo

Gli Stati Membri dovrebbero, in conformità con la propria legislazione nazionale, adottare misure per proibire la pubblicizzazione e la promozione di servizi educativi fraudolenti, sia in forma cartacea che digitale, svolti anche attraverso l'utilizzo di *social media* e internet.

7. Quadri giuridici, normativa e prassi

Gli Stati Membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e agire in modo appropriato attraverso l'utilizzo di strumenti legali, di linee guida e/o di prassi esistenti al fine di eliminare la frode in ambito educativo e le attività svolte da fornitori di servizi educativi fraudolenti. Dovrebbero anche considerare l'introduzione di una nuova legislazione e/o di azioni pubbliche dove necessario e incoraggiare tutte le istituzioni della formazione a fine di adottare regolamenti coerenti con tali scopi. Allo stesso tempo, gli Stati Membri e le organizzazioni di istruzione e formazione dovrebbero adottare opportuni provvedimenti per proteggere i diritti di alunni, studenti, ricercatori e di tutto il proprio personale.

8. Codici etici

Gli Stati Membri e le istituzioni della formazione, attraverso la legislazione nazionale e/o regolamenti istituzionali, dovrebbero redigere codici etici chiari, basati sui principi ETINED, regolando tutti gli aspetti della formazione che possa essere soggetta a frode, compresi gli elementi di *governance*, di gestione e quelli relativi al settore delle risorse umane. La legislazione e/o i regolamenti dovrebbero garantire procedure eque finalizzati alla piena applicazione dei codici etici.

9. Terminologia del sistema educativo

Per sconfiggere tutte le forme di rappresentazione ingannevole svolte da parte di fornitori di servizi educativi fraudolenti, gli Stati Membri dovrebbero adottare ogni misura, in conformità col proprio quadro legislativo nazionale, per assicurare una protezione efficace riferita a tutta la terminologia rilevante e alle traduzioni della medesima in riferimento al suo utilizzo e alla sua rappresentazione impropria all'interno del sistema educativo, prestando particolare attenzione ai diplomi ufficiali e ai gradi accademici, alla nomenclatura dei titoli e delle qualifiche.

Gli Stati Membri dovrebbero registrare, aggiornare e fornire periodicamente, in un formato accessibile al pubblico, dati e informazioni attendibili sulle istituzioni riconosciute o accreditate che offrono percorsi di studio all'interno dei propri sistemi educativi. Inoltre, gli Stati Membri dovrebbero pubblicare, all'interno del quadro normativo nazionale, informazioni precise e affidabili sul riconoscimento di titoli e qualifiche, compresi, in caso sussistano, i relativi riconoscimenti svolti a livello nazionale e/o istituzionale.

10. Salute pubblica, sicurezza e istruzione delle generazioni future

Gli Stati Membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie al fine di proteggere la società dalla frode in ambito educativo, garantendo l'autenticità e l'integrità delle qualifiche e dei titoli accademici e professionali, i quali hanno un impatto diretto e/o indiretto sulla salute, sulla sicurezza e sul benessere fisico, mentale e socioeconomico delle generazioni presenti e future.

11. Segnalatore di illeciti (*Whistleblower*)

Gli Stati Membri e gli istituti di formazione dovrebbero garantire la piena libertà al fine di sollevare problematiche e controversie collegate alla frode in ambito educativo e all'integrità accademica, al fine di garantire un procedimento equo, collegato ad una previsione normativa di protezione in segnalatori di illeciti (*Whistleblower*). Essi dovrebbero inoltre garantire procedimenti equi e imparziali al fine di giudicare le persone e le organizzazioni accusate di frode in ambito educativo.

12. Utilizzo di soluzioni digitali

Gli Stati Membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accessibilità e l'integrità dei dati relativi a studenti, qualifiche e titoli di studio, attraverso soluzioni digitali conformi alle legislazioni sulla *privacy*, ivi compresi la sicurezza dei dati digitali utilizzati dagli studenti e lo scambio sicuro di documenti. Laddove tecnicamente possibile, dovrebbero anche fornire servizi di

verifica dell'autenticità di diplomi e certificati professionali che siano semplici, accessibili e multilingue.

Gli Stati Membri dovrebbero esplorare le potenzialità offerte dagli strumenti digitali esistenti e, laddove possibile, adottare nuove tecnologie aventi l'obiettivo di eliminare tutte le forme di frode in ambito educativo e le relative attività offerte da servizi educativi fraudolenti.

13. Ricerca

Gli Stati Membri dovrebbero facilitare e incoraggiare la ricerca in ambito di frode educativa al fine di studiarne le cause e gli effetti, nonché l'efficacia delle misure adottate per prevenirle e/o contrastarle, e cooperare con singoli individui, organizzazioni e altri Stati Membri che in tale settore sono impegnati in ricerche a livello internazionale.

14. Cooperazione internazionale

Gli Stati Membri dovrebbero cooperare nella lotta alla frode in ambito educativo e nel perseguimento di reati, utilizzando differenti forme di azione legale, così che qualsiasi organizzazione o ente che svolga tutte o parte delle proprie attività in uno Stato Membro possa essere perseguito o che tali soggetti siano messi nelle condizioni di dover rendere conto delle proprie attività connesse all'offerta di servizi fraudolenti nel settore dell'istruzione; ciò vale anche nel caso in cui tali servizi o accordi finalizzati allo svolgimento di attività fraudolente si dovessero svolgere interamente al di fuori del territorio dello Stato Membro interessato, anche laddove il vantaggio ottenuto dall'organizzazione o dall'ente in tali attività fraudolente si perfezioni in un ambito territoriale differente.

Inoltre, gli Stati Membri dovrebbero adottare ogni misura possibile al fine di cooperare a livello internazionale per porre fine alle attività poste in essere da fornitori di servizi educativi fraudolenti che operino all'interno e/o all'esterno dei propri confini, comprese le attività accessibili tramite internet o svolte tramite l'utilizzo di strumenti basati su un determinato territorio che producano effetti in altri contesti nazionali. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso un processo di monitoraggio delle attività nazionali e transnazionali, di scambio di informazioni e di cooperazione, ivi compresa l'applicazione della relativa legislazione tramite il coinvolgimento di autorità e strutture preposte a tali scopi. Gli Stati Membri concordano ad impegnarsi al fine scambiarsi informazioni all'interno dei processi internazionali esistenti.

15. Raccolta dati

Per stimolare e sostenere la cooperazione internazionale riferita alla prevenzione delle frodi in ambito educativo, e consentire altresì la stesura di relazioni e studi comparativi, gli Stati Membri dovrebbero facilitare e incoraggiare la raccolta sistematica di dati statistici sulle attività dei fornitori di servizi educativi fraudolenti in un formato uniforme indicato dal Consiglio d'Europa.

16. Monitoraggio

Gli Stati Membri dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio delle frodi in ambito educativo e delle relative attività poste in essere dai fornitori di servizi educativi fraudolenti. Tutto ciò dovrebbe includere le segnalazioni da parte delle istituzioni della formazione e dei portatori di interesse ad una apposita agenzia designata alla valutazione della qualità, ad una istituzione che funga da garante o ad un altro organismo centrale creato in base alla legislazione nazionale, con particolare riferimento al ruolo dei centri ENIC-NARIC (*European Network of Information Centres in the European Region / National Academic Recognition Information Centres in the European Union*) di ogni Stato Membro e alle loro reti, nonché a quello del Comitato della Convenzione di Lisbona.

17. Valutazione e riesame

Gli Stati Membri dovrebbero valutare regolarmente le strategie e normativa adottate in riferimento alla presente Raccomandazione e adattare tali aspetti di conseguenza. Gli Stati Membri dovrebbero

altersì condividere i risultati di tali valutazioni all'interno della Piattaforma ETINED. A tali scopi si potrà richiedere il supporto del Consiglio d'Europa e della Piattaforma ETINED, ivi/ove necessario.